

# Novità contratto 2006/2009

a cura di *Marina Pontillo*

## Capo I Disposizioni generali

Nell'art. 1 è stata inserita una precisazione riguardante *l'indennità di vacanza contrattuale* che viene rinviata ad una specifica procedura contrattuale. Tale precisazione è stata inserita per porre fine alle controversie sorte negli anni scorsi sull'attribuzione della vacanza contrattuale.

## Capo II Relazioni sindacali

È la parte del contratto che ha subito più modifiche. La contrattazione integrativa ne esce rafforzata da nuove discipline e con l'inserimento di precisi termini temporali per la sua conclusione.

### Contrattazione collettiva integrativa nazionale (art. 4 c. 2)

► la mobilità (ogni biennio) dovrà garantire la stabilità pluriennale dell'organico per assicurare la continuità didattica del personale docente, soprattutto i docenti di sostegno, quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna, nelle scuole di ospedali. Tale contrattazione con il MPI ha anche lo scopo di "favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che

maturano nelle singole scuole".

► La formazione torna ad essere materia di contrattazione nazionale, attraverso la definizione di obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse.

► Anche i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali troveranno regolamentazione

► Aree a rischio. I criteri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate nelle aree a rischio saranno definiti a livello nazionale mentre sarà la contrattazione regionale a definire, entro il 31 ottobre, le modalità di utilizzazione e gli obiettivi da realizzare da parte delle scuole.

### Contrattazione integrativa a livello regionale (art. 4 c. 3)

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa a livello regionale la novità più rilevante è riferita alla costituzione di una commissione bilaterale che si occuperà di assistere e supportare le scuole per lo svolgimento di corrette relazioni sindacali soprattutto nelle contrattazioni di istituto. Potrà costituire un punto di riferimento per le scuole.

### Contrattazione e livello di istituzione scolastica (art. 6)

Molte le novità a livello di istituzione scolastica.

Innanzitutto sono state ampliate le materie sulle quali il Dirigente scolastico è tenuto a fornire l'informazione preventiva che riguarderanno anche:

► il piano delle risorse complessive del salario accessorio, comprese quelle che derivano da fonti di natura non contrattuale (ad es. somme acquisite autonomamente dall'istituzione scolastica);

► i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

► i criteri adottati per l'individuazione del personale da autorizzare in progetti di varia natura e le modalità di utilizzazione dello stesso.

Viene chiarito, inoltre, che l'informazione preventiva va fornita anche su tutte le materie oggetto di contrattazione.

Per la contrattazione di istituto viene previsto un termine obbligatorio di avvio, il 15 settembre, ed un termine massimo per la sua conclusione, il 30 novembre. Se le parti non sottoscrivono l'accordo entro tale termine, le questioni controverse potranno essere sottoposte alla Commissione bilaterale costituita a livello regionale.

Viene fissato al 31 agosto il termine per la corresponsione dei compensi pagati con il fondo di istituto, ciò al fine di evitare ingiustificati ritardi.

Perché il contratto acquisisca rapida efficacia è stato previsto che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante venga inviata entro 5 giorni dal Dirigente scolastico ai revisori dei conti per il controllo, unitamente alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria. I revisori avranno 45 giorni di tempo per eventuali rilievi limitati alla compatibilità finanziaria con gli stanziamenti di bilancio. Decorso tale termine senza rilievi, il contratto sarà considerato definitivo.

Le *due assemblee al mese* (art. 8) potranno riguardare separatamente Docenti e Ata.

La contrattazione per la ripartizione del fondo di Istituto dovrà riguardare anche i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

### Capo III Norme comuni

Le poche modifiche hanno, più che altro, apportato elementi di chiarezza in quelle norme la cui applicazione si era dimostrata maggiormente controversa. Pochi i miglioramenti:

► Congedi parentali (art. 12). Il periodo di congedo per maternità (astensione obbligatoria) va considerato servizio effettivamente prestatato per cui la supplente ha diritto non solo alla stipula del contratto ma anche a tutte le proroghe successive allo stesso.

► Permessi retribuiti (art. 15). Relativamente ai permessi per lutto viene chiarito che la fruibilità viene estesa anche al convivente e che i 3 giorni possono essere anche non continuativi.

► Permessi retribuiti (art. 15 c. 2). I permessi per motivi personali diventano "diritto".

► Permessi retribuiti (art. 15 c. 3). Maggiore flessibilità per il permesso retribuito di 15 giorni consecutivi per matrimonio che sarà fruibile da una settimana prima a 2 mesi dopo.

► Assenze per malattia:

✓ Art. 17 c. 5. Il personale docente inidoneo rimane collocato fuori ruolo e utilizzato a domanda in "altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale". Sarà il Direttore regionale a disporre l'utilizzazione sulla base dei criteri definiti nella Contrattazione Integrativa Nazionale.

✓ Art. 17 c. 9. Per le gravi patologie vengono esclusi dal computo per malattia anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

✓ Art. 17 c. 11. Si chiede al dipendente di comunicare nelle vie brevi anche la presumibile durata dell'assenza ciò al fine di agevolare l'istituzione scolastica nel conferimento delle supplenze. Resta fermo l'obbligo di produrre la certificazione entro 5 giorni.

► Aspettativa (art. 18):

✓ comma 1. L'aspettativa spetta anche per motivi personali.

✓ comma 3. Sarà possibile, per chi lo vorrà, fare una esperienza lavorativa nel settore privato chiedendo 1 anno di aspettativa non retribuita. Il precedente contratto prevedeva tale possibilità solo in riferimento ad altro comparto della Pubblica Amministrazione.

► Diritto alla mensa gratuita (art. 21). La norma, già presente nell'art. 42 del precedente contratto, viene ora spostata dall'area docente a quella relativa alle norme comuni. Prevede il diritto ad usufruire della mensa gratuita per entrambi i docenti presenti durante il servizio di mensa (prima previsto solo a favore dell'insegnante del turno pomeridiano), come pure per il personale collaboratore scolastico, personale che ne era escluso nel precedente contratto.

### Capo IV Docenti

Viene rinviato ad una successiva contrattazione integrativa nazionale l'obiettivo di valorizzare in sede contrattuale e con risorse aggiun-

tive le attività dedicate alla ricerca didattica-educativa. Così pure quello relativo ad eventuali possibili percorsi di carriera dei docenti.

*Part-time* (art. 25 c. 6). È consentito anche per il personale a tempo determinato.

*Attività di insegnamento* (art. 28 c. 4). Le attività e gli incarichi contenuti nel piano annuale delle attività devono essere conferiti in forma scritta dal Dirigente Scolastico. Di tale piano, poi, il D.S. dovrà dare informazione alle parti sindacali.

Art. 28 c. 5. Viene chiarito che l'*orario di insegnamento obbligatorio*, diversificato per gradi di scuola, si svolge nell'ambito del calendario regionale delle lezioni. Nessuna attività di insegnamento è dovuta al di fuori di tale calendario ma, se deliberata dalla scuola, da diritto alla retribuzione aggiuntiva.

Art. 28 c. 10. Anche il periodo dedicato alla ricreazione rientra nell'orario di attività didattica.

*Attività funzionali* (art. 29 c. 3). Il contratto prevede un impegno "fino a 40 ore l'anno" anche per i consigli di classe, interclasse e intersezione

*Attività aggiuntive e ore eccedenti* (art. 30) Per le attività aggiuntive di insegnamento è previsto un unico compenso per tutti i Docenti ed è elevato a € 35,00 l'ora. Il compenso per i corsi di recupero è di € 50,00, quello per le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento di € 17,50. La retribuzione delle ore eccedenti, invece, varia a seconda dell'anzianità di servizio e viene fissata in 1/78 dello stipendio tabellare comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata.

Tali compensi sono esplicitati nella tabella 6 allegata al contratto.

*Collaborazioni plurime* (art. 35). Per la realizzazione di specifici progetti per i quali le necessarie professionalità non siano disponibili tra i docenti interni, le scuole potranno utilizzare anche docenti di altre scuole. Sarà, però, necessaria l'autorizzazione del dirigente

della scuola di servizio del docente interessato.

Art. 36. Possibilità per il docente di ruolo di fruire per un periodo fino a tre anni di aspettativa senza assegni per accettare incarichi annuali. Riceverà la retribuzione spettante al personale precario ma continuerà ad essere beneficiario dei diritti sindacali dei docenti di ruolo.

Art. 37 c. 1. Per continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio fino al termine degli esami o degli scrutini finali.

*Rapporti di lavoro a tempo parziale* (art. 39 c. 11). Anche il docente in part-time orizzontale ha diritto ad usufruire delle festività soppresse.

*Rapporto di lavoro a tempo determinato* (art. 40):

► comma 3. Il supplente mantiene la supplenza fino al rientro del titolare indipendentemente dalle procedure giustificative dell'assenza del titolare stesso. Nella determinazione dell'unica soluzione, pertanto, si considera esclusivamente l'assenza, non le sue motivazioni (es. assenza per motivi personali e assenza per malattia);

► comma 3. È chiarito che il docente supplente, in caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario (18-24-25 ore), ha diritto al pagamento della festività e dell'eventuale giorno libero;

► comma 4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato, per effetto di specifiche disposizioni normative, può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 43 c. 2. Viene previsto che l'*insegnante tirocinante* possa essere utilizzato in compresenza con un docente della scuola.

### Capo V Personale Ata

La gran parte della disciplina è rinviata ad un successivo accordo da stipularsi entro 30 giorni.

Vengono innalzati i titoli di studio di accesso ai vari profili, facendo salvi i titoli in possesso del personale già in servizio.

Art. 53. Relativamente alle modalità di prestazione dell'orario di lavoro viene introdotta la procedura di formulazione da parte del DSGA, ad inizio di anno scolastico, di una *proposta di piano di attività*, sentito il personale Ata. Il Dirigente scolastico, dopo averne valutato la congruenza con il POF, adotta il piano delle attività, la cui attuazione è affidata al DSGA.

SE VUOI ESSERE  
**SOLO**  
UN INSEGNANTE  
NON PUOI ESSERE  
UN INSEGNANTE  
**SOLO**

### Capo VI Formazione

La maggiore novità è costituita dall'istituzione, entro 60 giorni, di una *Commissione bilaterale* che avrà il compito di programmare le iniziative di formazione nazionale per tutto il personale del comparto.

### Capo VII Tutela della salute nell'ambiente di lavoro

La RSU, qualora sia difficile individuare nel proprio seno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si farà carico di designare a tale scopo un altro lavoratore della scuola.

### Capo VIII Aspetti retributivi generali Aumenti:

Gli aumenti retributivi vanno ricava-

ti dalle tabelle allegate al CCNL.

La novità, invece, consiste nell'inclusione della *RPD* e del *CIA* nella base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto. A gennaio 2008, a seguito di una apposita sequenza contrattuale, saranno definiti gli ulteriori incrementi derivanti dalle risorse connesse all'approvazione della finanziaria 2008 ed in particolare la possibilità di riforma della RPD e del CIA affinché le relative spettanze vengano corrisposte per 13 mensilità anziché 12.

Art. 83 c. 4. Per il servizio prestato nel 2006 al personale docente ed educativo viene corrisposto un compenso una-tantum di € 51,46 ricavato dalla mancata applicazione della funzione di tutor.

*Fondo dell'istituzione scolastica*. Altra novità riguarda la semplificazione dei parametri di attribuzione delle risorse alle scuole:

► 15% in base al numero delle sedi (plessi, sede, scuole ospedaliere, scuole carcerarie)

► 68% in base al numero degli addetti in organico di diritto

► 17% in base all'organico di diritto dei docenti di scuola secondaria di II grado (ex IDEI)

Una sequenza contrattuale definirà gli esatti valori annui.

Viene ampliata la rosa delle attività che potranno essere retribuite con il Fondo. Per i docenti le risorse saranno finalizzate, in via prioritaria, agli impegni didattici in termini di flessibilità, attività laboratoriali, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero, di potenziamento.

### Capo IX Norme disciplinari

Art. 91. Per quanto riguarda il personale docente, tutta la materia è rinviata ad una specifica sequenza contrattuale da definire entro 30 giorni dalla stipula del CCNL. Ciò per garantire procedure trasparenti e tempestive nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e in attesa del loro riordino.

*Mobbing* (art. 98). Novità assoluta

introdotta da questo contratto, che recepisce in pieno una richiesta presente nella nostra piattaforma contrattuale, è rappresentata dal mobbing, la cui materia viene disciplinata, per la prima volta, contrattualmente.

Per prevenire il fenomeno del mobbing viene disposta la costituzione di un comitato paritetico presso ogni Direzione Scolastica Provinciale al fine di:

- ▶ raccogliere dati sul fenomeno;
- ▶ individuare possibili cause;
- ▶ formulare proposte di azioni positive per la prevenzione;
- ▶ formulare proposte per la definizione dei codici di condotta del personale.

### Capo X Personale delle scuole italiane all'estero

Questa parte del contratto resta invariata.

Viene prevista una successiva sequenza contrattuale per rivederla e concluderla entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del contratto.

### Capo XI Personale delle istituzioni educative

La materia è rinviata ad apposita sequenza contrattuale

Nessuna novità è stata introdotta per quanto riguarda gli istituti relativi alla *Conciliazione e Arbitrato (Capo XII)* e al *Telelavoro (Capo XIII)*.



## AUMENTI NETTI

Indicativi ottenuti applicando agli importi lordi la ritenuta dell'11,50% (Inpdap, Tfs/Tfr, Fondo credito) e un'aliquota IRPEF del 27%.

TIPOL.DOCENTE	SC.INF.PRIM.	DIPL. SEC.II°	SEC. I°	LAUR. SEC. II°
da 0 a 2 anni	55,19	55,19	59,38	59,38
da 3 a 8 anni	56,51	56,51	60,84	62,39
da 9 a 14 anni	60,60	60,60	65,66	67,23
da 15 a 20 anni	66,81	66,81	72,63	74,62
da 21 a 27 anni	71,44	73,71	78,00	82,21
da 28 a 34 anni	80,64	82,87	87,91	91,81
da 35 anni	84,04	86,31	91,81	95,77

## AUMENTI LORDI

Comprensivi di RPD, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali con decorrenza 1 gennaio 2008

TIPOL. DOCENTE	SC. NF. PRIM.	DIPL. SEC.II°	SEC. I°	LAUR. SEC. II°
da 0 a 2 anni	84,88	84,88	91,34	91,34
da 3 a 8 anni	86,92	86,92	93,60	95,99
da 9 a 14 anni	93,22	93,22	101,02	103,44
da 15 a 20 anni	102,75	102,75	111,72	114,79
da 21 a 27 anni	109,89	113,39	120,01	126,50
da 28 a 34 anni	123,91	127,36	135,12	141,14
da 35 anni	129,16	132,66	141,14	147,25

## ARRETRATI NETTI

Indicativi ottenuti applicando agli importi lordi la ritenuta dell'11,50% (Inpdap, Tfs/Tfr, Fondo credito) e un'aliquota IRPEF del 27%.

TIPOL.DOCENTE	SC.INF.PRIM.	DIPL. SEC.II°	SEC. I°	LAUR. SEC. II°
da 0 a 2 anni	841,96	841,96	898,84	898,84
da 3 a 8 anni	859,90	859,90	918,72	939,71
da 9 a 14 anni	915,32	915,32	983,98	1005,31
da 15 a 20 anni	1013,75	1013,75	1092,76	1119,74
da 21 a 27 anni	1076,60	1107,47	1165,71	1222,82
da 28 a 34 anni	1246,87	1277,19	1345,51	1398,50
da 35 anni	1293,08	1323,86	1398,50	1452,31

## ARRETRATI LORDI

Al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali relative al 2006 e 2007, comprensivi di RPD, dell'una tantum di 51,46 euro per le mancate funzioni tutoriali e degli importi previsti dall'art.90 CCNL dopo l'approvazione della Finanziaria 2008.

TIPOL.DOCENTE	SC.INF.PRIM.	DIPL. SEC.II°	SEC. I°	LAUR. SEC. II°
da 0 a 2 anni	1303,25	1303,25	1391,28	1391,28
da 3 a 8 anni	1331,01	1331,01	1422,05	1454,55
da 9 a 14 anni	1416,79	1416,79	1523,07	1556,09
da 15 a 20 anni	1569,15	1569,15	1691,45	1733,21
da 21 a 27 anni	1666,43	1714,21	1804,36	1892,76
da 28 a 34 anni	1929,99	1976,88	2082,67	2164,7
da 35 anni	2001,51	2049,16	2164,7	2247,98

Gli importi netti sono da considerarsi indicativi in quanto l'ammontare relativo dipende dalla condizione contributiva dell'interessato.